



CITTÀ DI PAOLA

(Prov. di Cosenza)

Prot. n. 19055 del 28 NOV. 2023

ORDINANZA SINDACALE CONTINGIBILE ED URGENTE N. 142 DEL 20/11/2023

PREVENZIONE DEGLI EFFETTI DEL FAVISMO

PREMESSO CHE:

- L'Art. 50 comma 4 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000 stabilisce che *“il Sindaco esercita altresì le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di Legge”*;
- Il comma 5 del succitato articolo specifica che *“in particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene a carattere esclusivamente locale le Ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal Sindaco quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente, del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana ..[..]..”*;

PRESO ATTO CHE:

- Da risultati scientifici ormai consolidati, si è appurato che il favismo è un patologia congenita caratterizzata da deficit dell'enzima G6PDH normalmente presente nei globuli rossi;
- Gli individui effetti da favismo, qualora entrino in contatto con specifiche sostanze quali fave, piselli e/o i loro pollini, possono sviluppare crisi emolitiche acute tali da mettere seriamente in pericolo la vita;

RILEVATO che la coltura di fave e/o piselli in prossimità delle abitazioni dei soggetti affetti da favismo costituisce occasione di nocimento, nonché grave pericolo, in considerazione del fatto che un'eventuale crisi emolitica può avere anche conseguenze letali;

CONSIDERATO che, nei casi di specie, l'intervento preventivo più efficace e scientificamente provato per evitare lo scatenarsi di crisi emolitiche, consiste essenzialmente nell' assenza sia di piantagioni di fave che di punti vendita di fave sfuse in prossimità delle abitazioni e degli altri ambiti frequentati dai predetti soggetti per motivi di lavoro, cura, studio o partecipazione al culto;

CONSTATATO che nel territorio comunale sono presenti cittadini effetti da tale patologia;

CONSIDERATO che, trattandosi di situazioni endemiche e statisticamente significative solo per alcune zone del territorio nazionale nulla è stato previsto da parte delle Autorità Sanitarie Centrali e Regionali;

RITENUTO necessario intervenire per mezzo di disposizione contingibile ed urgente in materia di sanità pubblica, volta alla tutela ed alla salvaguardia della salute pubblica;

VISTO l'art. 13 della Legge n. 833 del 23/12/1978 recante *“l'Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale”*;

VISTO il 267/2000 recante il *“Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”*;

ORDINA

1. Ai gestori di attività commerciali (alimenti) sia su sede fissa che su aree pubbliche e private ad apporre dei cartelli di dimensioni minime 30 x 40 con la seguente dicitura **“Avviso per i cittadini a rischio di crisi emolitica da favismo: in questo esercizio si somministrano, sono esposte e/o in vendita fave fresche”**;
2. Che l’esposizione e la vendita di fave fresche per tutti gli esercizi commerciali, sia in sede fissa che ambulante, avvenga mediante confezionamento in contenitori chiusi, nonché all’interno dei luoghi di seguito specificati: ospedali pubblici e privati, istituti sanitari, di cura, degenza e riabilitazione, istituzioni scolastiche pubbliche e private di ogni ordine e grado, e di edifici pubblici statali, comunali, stadi, uffici postali e luoghi di culto;

AVVERTE

1. Che i cittadini affetti da favismo possono darne segnalazione tramite il medico di base o di medico specialista o di medico dei servizi dell’ASL, presentando richiesta documentata al servizio per l’igiene pubblica dell’ASL i quali la ricevono e ne codificano riservatamente l’elenco nominativo, comprensivo dei dati anagrafici e del domicilio attuale;
2. Il servizio per l’igiene pubblica dell’ASL avrà cura di darne tempestivamente comunicazione all’Amministrazione Comunale che provvederà, con appositi provvedimenti ad estendere il divieto di coltivazione per un raggio di almeno 300 m dall’immobile di abitazione usuale o comunque frequentato da cittadini affetti da favismo;

DISPONE

La trasmissione della presente ordinanza, per i controlli e per quanto di rispettiva competenza in materia ambientale e sanitaria alle Autorità/Enti/Soggetti di seguito elencati:

- Al Comando di Polizia Municipale – SEDE;
- Segreteria Generale SEDE;
- Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza;
- Al Responsabile del Settore “Pubblica Istruzione”

Che sia pubblicata copia all’Albo Pretorio Online;

Ai sensi dell’art. 3, IV comma della L. 241/1990 e ss.mm.ii. contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo al TAR di competenza entro 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica o in alternativa, ricorso al presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla notifica.

Dalla Residenza Comunale, 20/11/2023

IL SINDACO
Giovanni Poltano

